

## Convenzione per la gestione congiunta delle biblioteche pubbliche del Comune A e del Comune B

|          |          |
|----------|----------|
| Comune A | Comune B |
|----------|----------|

approvata con delibera del Consiglio  
comunale del Comune A del

approvata con delibera del Consiglio  
comunale del Comune B del

## **Art. 1 (Contenuto)**

Al fine di conseguire un risparmio tangibile e una più efficace gestione del personale il Comune A e il Comune B convengono di affidare le rispettive biblioteche comunali a un/a bibliotecario/ia professionale alle dipendenze del Comune (A o B).

La ripartizione dell'orario di lavoro del/la bibliotecario/ia fra i due Comuni avviene come segue:  
Comune A: x percento  
Comune B: y percento

I costi derivanti al Comune (A o B) dall'attività del/la bibliotecario/ia professionale, al netto di eventuali contributi provinciali erogati per le finalità di cui sopra, saranno ripartiti fra i due Comuni secondo le percentuali sopra indicate. Essi comprendono la retribuzione, i contributi previdenziali e tutte le altre spese accessorie (p. es. rimborso di spese viaggio), nonché le spese sostenute dal Comune (A o B) per l'eventuale assunzione di un/a sostituto/a (p. es. in caso di maternità, paternità, congedo parentale).

Tutte le altre spese inerenti il servizio di biblioteca sono a carico del rispettivo Comune quale ente gestore.

## **Art. 2 (Durata)**

La convenzione entra in vigore il 01 gennaio 201x e cessa il 31 dicembre 202x; essa ha dunque una validità minima di nove anni, ma può essere prorogata consensualmente dalle parti mediante apposito provvedimento.

Ciascuna delle parti ha comunque la facoltà di recedere in qualsiasi momento dalla convenzione, con un preavviso di almeno un anno.

## **Art. 3 (Status giuridico e trattamento economico del bibliotecario)**

Il Comune (A o B) si fa carico degli emolumenti da corrispondere al/la bibliotecario/ia e di tutti gli oneri previdenziali e contributivi previsti dalla legge.

Il/la bibliotecario/ia risulta assunto presso il Comune (A o B). Il Comune (A o B) rimborsa al Comune (A o B) la quota di emolumenti e spese stabilita nella presente convenzione. A tal fine il Comune (A o B) trasmette annualmente al Comune (A o B) un riepilogo dettagliato delle spese sostenute.

## **Art. 4 (Poteri di indirizzo)**

Nelle attività riguardanti la Biblioteca (A o B) e la Biblioteca (A o B) il/la bibliotecario/ia si attiene alle disposizioni del/la Sindaco/a o dell'/a assessore/a competente del rispettivo Comune gestore.

Sono fatte salve inoltre le competenze attribuite al/la segretario/ia comunale di (A o B) dall'Ordinamento dei Comuni e dallo Statuto del Comune (A o B) e quelle risultanti dall'ordinamento di servizio.

**Art. 5**  
**(Gestione del servizio)**

I/le Sindaci/che o gli/le assessori/e competenti si confrontano a intervalli regolari per garantire una gestione ottimale del servizio.

La preparazione di tali incontri è affidata ai due consigli di biblioteca.

**Art. 6**  
**(Disposizioni in materia di privacy)**

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 679/2016 le parti contraenti, nella loro qualità di rappresentante legale del titolare del trattamento, si danno reciprocamente l'informativa ai sensi degli artt. 12, 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 in ordine al trattamento dei dati personali, che vengono raccolti per la stipula e l'esecuzione della presente convenzione. Inoltre le parti contraenti reciprocamente esprimono il proprio consenso al trattamento dei dati personali, necessario per la stipula e l'esecuzione della presente convenzione. Per tutto ciò si rimanda altresì agli allegati 1 e 2, le quali formano parte integrante del presente contratto.

**Art. 7**  
**(Entrata in vigore)**

La presente convenzione è valida a tutti gli effetti a decorrere dal 1 gennaio 201x.

Comune A e Comune B, li

Letto, confermato e sottoscritto:

Comune A

Comune B

(Sindaco/a del Comune A)

(Sindaco/a del Comune B)